



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di Impresa

R.G. n. 4035-1/18

Il Giudice, sciogliendo la riserva

Visto il ricorso promosso da

A srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. C del Foro di E,

ricorrente  
nei confronti di

B srl, in persona del Curatore Speciale, avv. F

G, rappresentato e difeso dagli avv. H del Foro di I,  
ed,

resistenti  
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

A srl, nella sua qualità di socio con una partecipazione al 33,33% del capitale sociale di B srl, proponeva, ai sensi dell'art. 2476, 3° comma c.c., azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico e socio al 33,33% C - socia della restante quota del 33,33% del capitale sociale è la signora D ; moglie di E , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni in favore della società amministrata, quantificati nel complessivo importo di € 787.310,43; in corso di causa depositava ricorso ex art. 700 c.p.c., volto alla revoca di F dalla carica di amministratore.

Il ricorrente esponeva che il signor G , nella sua qualità di amministratore di B srl e la moglie H , venivano tratti in giudizio avanti al Tribunale monocratico penale di Verona per i reati di cui agli art. 81 cpv, 100, 646 e 61 n. 7-11 c.p. per essersi indebitamente appropriati, tramite prelievi dalle casse di I srl, di

somme per un importo complessivo di oltre € 200.000,00 a titolo di finanziamento soci, nonché compensi per amministratori da parte di C.

Gli imputati chiedevano la messa alla prova, subordinata alla restituzione in favore della società di € 30.000 e il procedimento si chiudeva con una sentenza di non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta estinzione del reato.

Nondimeno, la ricorrente rappresentava che proseguiva da parte del C l'attività di indebita appropriazione di somme, tramite prelievi ingiustificati per spese personali o comunque estranee all'attività sociale, nonché per ingiustificati non proporzionati compensi come amministratore per complessivi € 374.388,94.

In particolare, negli esercizi 2007-2010 i soci avrebbero deliberato apparentemente all'unanimità, ma in realtà in assenza del socio A srl, mai convocato alle assemblee, prestiti infruttiferi in favore del sig. C, per complessivi € 157.293,77, mentre lo Statuto vieta che la società eroghi prestiti ai soci.

Inoltre, negli esercizi 2008-2010 l'amministratore C avrebbe prelevato, a titolo di compenso amministratore, senza alcuna valida delibera assembleare, l'importo complessivo di € 67.000.

Si tratterebbe comunque di importi ingiustificati, in relazione all'attività in concreto svolta dall'amministratore unico di B srl, atteso che dal 2008 la società ha ceduto alla E snc il ramo di azienda costituente un bar-pasticceria-gelateria di   sicchè l'attività sociale si esaurisce nell'incasso dei canoni di locazione.

Ancora per gli esercizi 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 il compenso è stato prelevato arbitrariamente dall'amministratore, senza previa convocazione di alcuna assemblea, per un importo complessivo di € 229.908,76.

Negli stessi esercizi venivano imputate al B srl spese personali di C per un totale di € 65.597,92.

Deduceva parte ricorrente che dall'esame dei bilanci relativi agli esercizi 2012,2013,2014,2015 e 2016 risultava contante in cassa per un importo di € 64.726,94, in realtà non presente in cassa come ammesso dallo stesso C, che dovrà pertanto restituire alla società l'importo di € 64.726,94.

Parte ricorrente muoveva all'amministratore C i seguenti ulteriori addebiti:

occupazione da parte dei coniugi C di due appartamenti siti in  , di proprietà della società, senza versamento di alcun canone di locazione, con un

- debito complessivo nei confronti della società di € 61.055,04 (ipotizzando un canone mensile di € 635,99 dal 2009 al 2016);
- ingiustificata riduzione del canone di € 90.000 annui, determinato con contratto di locazione ad uso commerciale stipulato con decorrenza dal 1° gennaio 2009 con **E** snc di **A** & c., ridotto ad € 20.172,00 annui nel 2016 e ad € 60.000 annui nel 2017, con un danno per **B** srl di € 99.828,00;
- acquisto da parte della società **B**, in persona del suo amministratore **C** di una porzione di casa di proprietà della famiglia **C**, in conflitto di interessi e con un valore effettivo inferiore alla metà di quello pagato, con un danno per la società di € 72.000.

Inoltre, il bilancio 2017, approvato con il voto contrario di **A** srl, sarebbe affetto da nullità, in quanto riproduce dati contabili falsi e occulta i crediti di **B**, nei confronti del **C**; se, invece, fossero stati rappresentati correttamente i crediti che la società vanta verso il **C**, **B** srl non evidenzierebbe alcuna perdita e non sarebbe stato necessario che l'assemblea del 26 aprile 2018 fosse chiamata a ripianare le perdite, a ridurre il capitale per perdite superiori ad 1/3 e ad aumentarlo.

Rappresentava che le gravi condotte rappresentate a sostegno del fumus boni iuris sono causative di rilevante pregiudizio per la società e che la permanenza in carica dell'amministratore **C** rischia di aggravare ulteriormente il depauperamento.

Si costituiva il resistente **C**, evidenziando che gli addebiti si riferivano al periodo dal 2007 al 2016 e quindi erano privi del carattere dell'attualità, che egli aveva restituito parte dei prestiti ricevuti e prestato polizza fideiussoria in favore della società.

Il resistente **C**, eccepiva, inoltre, il giudicato cautelare, richiamando l'ordinanza del Tribunale di Verona del 2012, che aveva rigettato domanda di revoca fondata sugli stessi presupposti.

Evidenziava che le spese relative alla manutenzione, assicurazione, bollo dell'auto sono da imputare alla società, alla quale è intestata l'autovettura, così come i contributi Inps e Inail, le spese per consulenze amministrative e legali.

La cassa sociale non è custodita presso la sede della società, ma presso una cassetta di sicurezza.

Negava di aver mai occupato se non per un breve periodo gli immobili di proprietà di B essendo lui residente con moglie e figli in Austria.

Con riferimento alla riduzione del canone di locazione relativo all'immobile sito in \_\_\_\_\_, deduceva che il conduttore E snc versava in una situazione di difficoltà economica e che la scelta di ridurre il canone era giustificata dalla necessità di garantirsi quantomeno un flusso di cassa che consentisse il pagamento delle rate del mutuo in essere e il rientro della conduttrice dall'esposizione debitoria.

Infine, l'acquisto dell'abitazione in \_\_\_\_\_ da parte di B era stato effettuato ad un prezzo congruo, come già ritenuto dal Tribunale di Verona.

Concludeva per il rigetto della domanda.

Si costituiva il nominato Curatore speciale, il quale riteneva che i prestiti erogati ad un amministratore e non restituiti integrino un danno risarcibile per la società, idoneo a giustificare la revoca dell'amministratore, così come i compensi all'amministratore successivi al 2011, perché non deliberati dall'assemblea. Riteneva, inoltre, non sufficientemente giustificata la riduzione del canone di locazione nei confronti del conduttore E.

Il Curatore riteneva che le altre doglianze relative alle spese appostate in bilancio e alla mancanza della cassa non potessero più essere poste in discussione in difetto di impugnativa dei bilanci, mentre le altre doglianze relative al godimento di immobili di B, e all'acquisto di immobili dalla famiglia C devono essere meglio indagate nel giudizio di merito.

Concludeva per la revoca dell'amministratore per i gravi comportamenti distrattivi tenuti.

Il ricorso è meritevole di accoglimento per i motivi che si espongono.

Orbene, parte ricorrente fa valere in questa sede fatti nuovi e successivi rispetto a quelli fatti valere avanti al Tribunale di Verona, *in primis* l'indebito prelievo di somme, a titolo di compenso amministratore, in difetto di delibera assembleare per gli esercizi dal 2012 al 2016.

Vale subito la pena di rammentare che l'approvazione del bilancio contenente l'indicazione del compenso erogato all'amministratore non tiene luogo della

delibera di determinazione del compenso all'amministratore, non essendo ammissibili delibere tacite o implicite (così Cass. civ. SU n. 21933 del 2008).

Il ricorso è fondato per l'assorbente rilievo che l'autoliquidazione dei propri compensi da parte dell'amministratore è fonte di responsabilità e costituisce grave irregolarità gestoria.

L'amministratore, a prescindere dalla ragionevolezza della misura del compenso rispetto alle condizioni economiche della società, ha provveduto indebitamente ad autoliquidarsi i propri emolumenti dal 2011 al 2016.

In tema di compenso spettante all'amministratore di società a responsabilità limitata, il disposto normativo di cui all'art. 2389 c.c., dettato in materia di società per azioni, può trovare applicazione anche riguardo a questo tipo sociale. Dal contenuto dell'art. 2389 c.c., nella parte in cui sancisce che i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea, in mancanza di specifiche previsioni pattizie, si desume che l'ordinamento riconosce agli amministratori delle società di capitali il diritto ad un compenso per l'attività da essi svolta per conto della società in adempimento del mandato ricevuto, naturalmente oneroso ex art. 1709 c.c.

Ove lo statuto nulla disponga in merito al compenso dell'amministratore, competente per la relativa determinazione è l'assemblea dei soci, che può provvedervi sia con la medesima delibera di nomina dei soggetti preposti alle funzioni gestorie, sia con autonoma e separata deliberazione.

Nel caso di specie lo Statuto del 1984 prevedeva all'art. 16 che l'assemblea potesse assegnare agli amministratori un'indennità annuale, l'art. 20 dell'attuale Statuto del 2018 prevede che il compenso sia approvato all'atto di nomina o con successiva decisione dei soci; tuttavia, non consta che alcun compenso sia stato determinato a seguito di decisione dei soci, né di intervento giudiziale.

In plurimi arresti, la S.C. ha stabilito che *"integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi somme dalle casse sociali, a titolo di pagamento di competenze, solo genericamente indicate nello statuto, in quanto la previsione di cui all'art. 2389 c.c. stabilisce che la misura del compenso degli amministratori di società di capitali sia determinata con*

*delibera assembleare*" (ex multis, tra le più recenti Cass. pen. sent. n. 30105 del 2018; n. 50836 del 2016, n. 11405 del 2015).

Ancorché l'imputazione per bancarotta presupponga la declaratoria di fallimento della sentenza, rileva, ai presenti fini, la qualifica come distrattiva della condotta dell'amministratore che prelevi somme a titolo di compenso (in termini, Tribunale di Venezia, 4.2.2016).

Parte resistente si difende valorizzando, da un lato, di aver restituito le somme per i prestiti ricevuti dalla società per un importo di ca € 80.000,00 (come si evince dai bonifici contenuti nel doc. 9), dall'altro di non essersi più corrisposto alcun compenso.

Queste due argomentazioni non convincono.

Ed invero, secondo la precisa allegazione di parte ricorrente, non contestata se non in termini generici, dal resistente C; la società dal 2007 al 2010 aveva erogato in favore del proprio amministratore prestiti infruttiferi per € 157.193,77.

E' evidente, pertanto, che le somme rimborsate dal C vanno a ripianare e solo parzialmente l'esposizione debitoria dell'amministratore nei confronti della società, mentre i compensi percepiti come amministratore non sono stati restituiti.

Quanto all'attualità delle condotte, va comunque tenuto nel debito conto la circostanza che le condotte di prelievo illecito dei compensi come amministratore e di erogazione di prestiti da parte della società in favore di costui si sono protratte per molti esercizi e dimostrano l'inclinazione del resistente a trattare come fossero proprie le disponibilità economiche della società.

Quanto al profilo del periculum in mora, ove si consentisse all'amministratore di rimanere in carica, non sarebbe sufficientemente salvaguardato il patrimonio sociale dal rischio di aggravamento del danno, tenuto conto che negli esercizi dal 2011 al 2016 il C ha percepito un compenso ammontante alla rilevante somma di € 229.908,76 e che l'assemblea del 26.4.2018 è stata chiamata a ripianare perdite e a ricostituire il capitale sociale, che non sarebbero verosimilmente stati necessari se il C avesse integralmente restituito i prestiti ricevuti e non si fosse erogato i compensi come amministratore.

Spese al merito, trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa.

P. Q. M

- revoca C dalla carica di amministratore unico della società B srl;
- spese al merito.

Si comunichi.

Venezia, li 10.07.2019

Il Giudice  
dott.ssa Chiara Campagner

WWW.OSSERVATORIODIRITTOIMPRESA.IT